Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° **Roma - Venerdì, 19 aprile 1929 - Anno VII** **Numero 92**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila**: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25 — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219 — Bengasi: *Russo Francesco* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A. L. I.* — **Bologna**: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita) — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68 — Enna: *G. B. Buscemi* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.* Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.* via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37 — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *G. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54 — Messina: *Ferrara Vincenzo* viale San Martino, 45; *G. Principato, D'Anna Giacomo* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio* via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt* piazza Foro 17 — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A. L. I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli* via degli Orfani, 88; *Maglione* via Due Macelli 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale* vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi* piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour 48 — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour 42 — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3 — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A. L. I.*, via S. Teresa 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani* via Vittorio Emanuele 3844 — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti — Viterbo: *Fratelli Buffetti* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum.; Milano; Napoli via Mezzocannone 7; Roma via del Pozzetto 118; Torino via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1116.**

REGIO DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1928, n. **3505.**

Approvazione del Trattato d'amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma il 23 settembre 1928, fra l'Italia e la Grecia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno al Trattato d'amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, fra l'Italia e la Grecia, il 23 settembre 1928, allo scopo di poter procedere allo scambio delle relative ratifiche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato d'amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, fra l'Italia e la Grecia, il 23 settembre 1928.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 115. — SIROVICH.

Traité d'amitié, de conciliation et de règlement judiciaire entre le Royaume d'Italie et la République Hellénique.

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE
ET
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE

Tenant compte des liens de sincère amitié et de confiance mutuelle qui unissent si heureusement les deux Pays et voulant affirmer par un acte solennel leur désir d'une colla-

boration d'ordre politique et économique dans le but de contribuer à l'oeuvre de la paix générale,

Ayant un souci égal du maintien de l'état de paix et de stabilité politique conformément aux principes établis par le Pacte de la Société des Nations,

Considérant que la fidèle observation des procédures pacifiques permet d'arriver au règlement des différends sans avoir recours à la force et

Estimant qu'il est de leur devoir de contribuer à la consécration pratique de ces principes,

Ont résolu de conclure à ces fins un pacte d'amitié, de conciliation et de règlement judiciaire, et ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence le Chevalier Benito Mussolini, Chef du Gouvernement, Premier Ministre Secrétaire d'Etat, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères;

Le Président de la République Hellénique:

Son Excellence Monsieur Eleftherios Venizelos, Président du Conseil des Ministres;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement à se prêter leur appui mutuel et leur collaboration cordiale pour le maintien de l'ordre établi par les Traités de Paix dont Elles sont toutes deux signataires, ainsi que pour le respect et l'exécution des obligations stipulées dans les dits Traités.

Art. 2.

Au cas où l'une des Hautes Parties contractantes deviendrait l'objet d'une aggression non provoquée de la part d'une ou de plusieurs Puissances l'autre Partie s'engage à observer la neutralité pendant toute la durée du conflit.

Art. 3.

Au cas où la sécurité et les intérêts d'une des Hautes Parties contractantes seraient menacés par suite d'incursions violentes provenant du dehors, l'autre Partie s'engage à lui prêter son appui politique et diplomatique, dans le but de faire disparaître la cause de ces menaces.

Art. 4.

En cas de complications internationales si les deux Hautes Parties contractantes sont d'accord que leurs intérêts communs sont ou pourront être menacés, elles s'engagent à se concerter sur les mesures à prendre en commun pour les sauvegarder.

Art. 5.

La Grèce et l'Italie s'engagent à soumettre à la procédure de conciliation prévue dans les articles 8 à 19 ci après toutes les questions qui viendraient à les diviser et qui n'auraient pu être resolues par les procédés diplomatiques ordinaires.

En cas d'échec de la procédure de conciliation un règlement judiciaire sera recherché conformément aux articles 20 et suivants du présent traité.

Art. 6.

Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale serait prévue par d'autres conventions en vigueur entre les Parties en litige seront réglés conformément aux dispositions de ces conventions.

Art. 7.

1. S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives, cette Partie pourra s'opposer à ce que ce différend soit soumis aux diverses procédures prévues par la présente convention avant qu'une décision définitive ait été rendue dans des délais raisonnables par l'autorité compétente.

2. La Partie qui, dans ce cas, voudra recourir aux procédures prévues par la présente convention devra notifier à l'autre Partie son intention dans un délai d'un an, à partir de la décision susvisée.

Art. 8.

Une Commission permanente de conciliation sera constituée dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications du présent traité.

Cette Commission sera composée de trois membres. Les Hautes Parties contractantes nommeront chacune un commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs.

Elles désigneront, d'un commun accord, le président qui ne devra ni être ressortissant des Hautes Parties contractantes, ni avoir sa résidence habituelle sur leurs territoires, ni se trouver à leurs services. Si, à défaut d'entente, la nomination du président n'intervient pas dans le délai prévu à l'alinéa précédent, ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, il sera désigné de la façon suivante:

Chacune des deux Hautes Parties contractantes présente deux candidats pris sur la liste des membres de la Cour Permanente de la Haye en dehors des membres désignés par les Parties et n'étant les nationaux d'aucune d'Elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le président.

Les commissaires sont nommés pour trois ans. Ils seront reéligibles. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement et, en tous les cas, jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Tant que la procédure n'est pas ouverte, chacune des Hautes Parties contractantes aura le droit de révoquer le commissaire nommé par Elle et de lui désigner un successeur. Elle aura aussi le droit de retirer son consentement à la nomination du président.

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite d'expiration de mandat, de révocation, de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

Art. 9.

La Commission de conciliation sera saisie par voie de requête adressée au président, par les deux Parties agissant d'un commun accord, ou, à défaut, par l'une ou l'autre des Parties. La requête, après avoir exposé l'objet du litige, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée en même temps par celle-ci à l'autre Partie.

Art. 10.

Dans un délai de quinze jours à partir de la date où l'une des Parties aura porté un différend devant la Commission de conciliation, chacune des Parties pourra, pour l'examen de ce différend, remplacer son commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière.

La Partie qui userait de ce droit en fera immédiatement la notification à l'autre Partie; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'agir de même dans un délai de quinze jours à partir de la date où la notification lui sera parvenue.

Art. 11.

La Commission de conciliation se réunira, sauf accord contraire des Parties, au lieu désigné par son président.

Art. 12.

La Commission de conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles et de s'efforcer de concilier les Parties.

Après examen de l'affaire elle formulera, dans un rapport, des propositions en vue du règlement du différend.

Art. 13.

La procédure devant la Commission de conciliation sera contradictoire.

La Commission réglera elle-même la procédure en tenant compte, sauf décisions contraires prises à l'unanimité, des dispositions contenues au titre III de la Convention de la Haye du 18 Octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Art. 14.

Les délibérations de la Commission de conciliation auront lieu à huis clos, à moins que la Commission, d'accord avec les Parties, n'en décide autrement.

Art. 15.

Les Parties auront le droit de nommer auprès de la Commission des agents, conseils et experts, qui serviront en même temps d'intermédiaires entre elles et la Commission, ainsi que de demander l'audition de toute personne dont le témoignage leur paraîtrait utile.

La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties ainsi qu'à toute personne qu'elle jugerait utile de faire comparaître, avec l'assentiment de leurs Gouvernements.

Art. 16.

Les Parties s'engagent à faciliter les travaux de la Commission de conciliation et en particulier à lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents et informations utiles, ainsi qu'à user de tous les moyens dont elles disposent d'après leur législation pour lui permettre de procéder à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts.

Art. 17.

La Commission de conciliation présentera son rapport dans les quatre mois à compter du jour où elle a été saisie du différend, à moins que les Parties ne conviennent de prolonger ce délai.

Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties. Le rapport n'aura, ni quant à l'exposé des faits, ni quant aux considérants juridiques, le caractère d'une sentence arbitrale.

Art. 18.

La Commission de conciliation fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer au sujet des propositions de règlements contenues dans son rapport. Ce délai ne dépassera pas trois mois.

Art. 19.

Pendant la durée effective de la procédure, chacun des commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrêté de commun accord des Parties qui en supporteront chacune une partie égale.

Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la Commission seront répartis de la même façon.

Art. 20.

Si l'une des Parties n'accepte pas les propositions de la Commission de conciliation ou ne se prononce pas dans le délai fixé par son rapport, chacune d'Elles pourra demander que le litige soit soumis à la Cour Permanente de Justice Internationale.

Dans le cas où, de l'avis de la Cour de Justice, le litige ne serait pas d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'il sera tranché *ex aequo et bono*.

Art. 21.

Les Parties contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement l'objet du différend, les compétences particulières qui pourraient être dévolues à la Cour Permanente de Justice Internationale, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre Elles.

Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouvernements des Parties contractantes.

Il sera interprété en tous points par la Cour de Justice.

Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter de jour où l'une des Parties a été saisie d'une demande aux fins de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de Justice par voie de simple requête.

Art. 22.

Si la Cour Permanente de Justice Internationale établissait qu'une décision d'une instance judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s'agit, il serait accordé à la Partie lésée une satisfaction équitable d'un autre ordre.

Art. 23.

L'arrêt rendu par la Cour Permanente de Justice Internationale sera exécuté de bonne foi par les Parties.

Les difficultés auxquelles son interprétation pourrait donner lieu seront tranchées par la Cour de Justice, que chacune des Parties pourra saisir à cette fin par voie de simple requête.

Art. 24.

Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procédure judiciaire, les Parties contractantes s'abstien-

dront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l'acceptation des propositions de la Commission de conciliation ou sur l'exécution de l'arrêt de la Cour Permanente de Justice Internationale.

Art. 25.

Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire est pendante lors de l'expiration du présent traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent traité ou de toute autre convention que les Parties contractantes seraient convenues de lui substituer.

Art. 26.

Le présent traité, dont l'interprétation ou l'application ne pourront porter aucune atteinte aux droits et obligations des Hautes Parties contractantes en vertu du Pacte de la Société des Nations, sera communiqué pour l'enregistrement à la Société des Nations conformément à l'art. 18 du Pacte.

Art. 27.

Les contestations qui pourraient surgir, soit dans l'interprétation, soit dans l'exécution du présent traité, seront soumises directement par une simple demande à la Cour Permanente de Justice Internationale de la Haye.

Art. 28.

Ce traité sera ratifié dans le plus bref délai possible et entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications qui aura lieu à Rome. Il aura une durée de cinq ans à partir de la date de l'échange des instruments de ratification. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il restera en vigueur pour une période de cinq ans encore.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité et l'ont muni de leurs sceaux.

Fait à Rome, en double exemplaire, le vingt-trois septembre mil neuf cent vingt-huit.

(L. S.) B. MUSSOLINI (L. S.) E. K. VÉNISÉLOS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 1117.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 452.
Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Settimo San Pietro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 maggio 1928, n. 1195, in virtù del quale i comuni di Maracalagonis e Settimo San Pietro sono stati soppressi, ed i rispettivi territori sono stati aggregati a quello di Sinnai;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio del comune di Sinnai, con la quale si chiede che per tutto il territorio di detto Comune funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visto il parere del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, con cui si propone di mantenere nella frazione di Maracalagonis l'ufficio autonomo di conciliazione, e di estendere la giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di Sinnai al territorio della frazione di Settimo San Pietro;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione nell'ex comune di Settimo San Pietro è soppresso, ed il relativo territorio è compreso nella giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di Sinnai.
E' mantenuto l'uffico di conciliazione in Maracalagonis, frazione del comune di Sinnai, con giurisdizione sul territorio dell'ex comune di Maracalagonis.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 73. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1118.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 435.
Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Carlo Canavese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 novembre 1927, n. 2277, col quale il comune di San Carlo Canavese è stato soppresso, ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Ciriè;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Ciriè, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Carlo Canavese;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di San Carlo Canavese è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 56. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1119.**

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. **436.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Monteu da Po e di Piazzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1928, n. 661, col quale i comuni di Monteu da Po e di Piazzo sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Lauriano;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Lauriano, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Monteu da Po e di Piazzo;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Monteu da Po e di Piazzo sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 57. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1120.**

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. **447.**

Riunione dei comuni di Cassine-Gandine, Palazzo-Pignano e Scannabue in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Palazzo-Pignano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cassine-Gandine, Palazzo-Pignano e Scannabue sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Palazzo-Pignano ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cremona, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 68. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1121.**

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. **448.**

Riunione dei comuni di Cesnola, Montestrutto, Settimo Vittone e Tavagnasco in un unico Comune denominato « Settimo Tavagnasco », con la sede municipale a Settimo Vittone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cesnola, Montestrutto, Settimo Vittone e Tavagnasco sono riuniti in unico Comune denominato « Settimo Tavagnasco » con la sede municipale a Settimo Vittone.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 69. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1122.**

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. **451.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ula Tirso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 maggio 1928, n. 1158, col quale il comune di Ula Tirso è stato soppresso, ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Busachi;

Vista la deliberazione del podestà del comune di Busachi rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ula Tirso;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Ula Tirso è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 72. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1123.

REGIO DECRETO 21 marzo 1929, n. 455.
Inclusione dell'abitato di Baranello, in provincia di Campobasso, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e Molise;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Baranello, in provincia di Campobasso.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 76. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1124.**

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 453.
Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Bauladu e Tramatza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 819, col quale i comuni di Bauladu e Tramatza sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Milis;
Vista la deliberazione del podestà di Milis, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Bauladu e Tramatza;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Bauladu e Tramatza sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 74. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1125.**

REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. 454.
Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Monasterolo Torinese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° marzo 1928, n. 533, col quale il comune di Monasterolo Torinese è stato soppresso, ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Cafasse;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Cafasse, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Monasterolo Torinese;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Monasterolo Torinese è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 75. — Sirovich.

Numero di pubblicazione 1126.

REGIO DECRETO 11 aprile 1929, n. 504.

Foggia ed uso dello stemma e del sigillo dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Volendo regolare, secondo le tradizioni storiche e nazionali, la foggia e l'uso dello stemma e del sigillo dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sentita la Presidenza della Consulta araldica ed i Commissari del Re presso la Consulta stessa;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il grande stemma dello Stato è formato dello scudo di Savoia, di rosso alla croce di argento, sormontato da un elmo Reale d'oro, completamente aperto, damascato, foderato di rosso e posto in maestà, ornato di un cercine e di svolazzi d'oro e di azzurro, cimato con la Corona di ferro.

Sostegni: due Fasci Littori addossati con l'ascia all'infuori, legati con striscie di cuoio intrecciate e formanti due nodi di Savoia. Lo scudo fregiato con la grande Collana dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, con le grandi fasce delle Grandi Croci degli Ordini Reali dei SS. Maurizio e Lazzaro, Militare di Savoia e della Corona d'Italia e con nastro e croce del Merito civile di Savoia; la grande fascia dell'Ordine Mauriziano annodata da quattro cifre Reali d'oro, coronate. Sotto il tutto una lista accartocciata di azzurro foderato d'oro e caricata del motto: « Fert », tre volte ripetuto. Il tutto posto sotto un padiglione di porpora bordato d'un gallone e frangiato d'oro, soppannato d'ermellino, col colmo di tela di argento ricamato a lingue di fuoco d'oro moventi dal lembo superiore e a fiamme alternate d'oro e di rosso nella parte inferiore, con un drappellone, intagliato a forma di vaii, di velluto azzurro, gallonato e con fiocchi d'oro; questo padiglione cimato dalla Corona Reale.

Art. 2.

Il piccolo stemma dello Stato è formato di uno scudo di rosso alla croce di argento, cimato da Corona Reale, dalla quale escono lateralmente due nastri al nodo di Savoia; il tutto accollato al Collare dell'Ordine della SS. Annunziata e sostenuto da due Fasci Littori, con l'ascia all'esterno, al naturale. Il tutto accompagnato in punta da una lista accartocciata con il motto: « Fert » in oro, ripetuto tre volte.

Art. 3.

Le varie foggie di questi stemmi sono effigiate nelle tavole unite al presente decreto, le quali saranno firmate, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

La Corona Reale è quella prescritta dagli articoli 43 e 45 del R. decreto 1° gennaio 1890 sopra i titoli e stemmi della Famiglia Reale.

Art. 4.

Il grande stemma si usa: nel grande sigillo dello Stato, in occasioni solenni e nelle decorazioni monumentali.

Le Amministrazioni dello Stato si servono del piccolo stemma.

Art. 5.

Il grande sigillo dello Stato porta impresso il grande stemma con la leggenda in giro: (Nome di S. M. il Re) per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Art. 6.

I sigilli delle Amministrazioni dello Stato rappresentano il piccolo stemma e l'indicazione dell'Ufficio in leggenda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 129. — Ferzi.

Numero di pubblicazione 1127.

REGIO DECRETO 15 aprile 1929, n. 505.

Fissazione della data di cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'attuazione del nuovo ordinamento dell'amministrazione provinciale in 26 Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 della legge 27 dicembre 1928, n. 2962, concernente la riforma dell'Amministrazione provinciale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' fissata al 28 aprile 1929 la data di cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'attuazione del nuovo ordinamento dell'amministrazione provinciale, ai sensi della legge predetta, nelle provincie di Campobasso, Fiume, Foggia, Genova, Macerata, Matera, Nuoro, Parma, Pescara, Pisa, Pola, Rieti, Salerno, Savona, Teramo, Terni,

Modello A

ROMA STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

Modello A

ROMA STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

Modello B

Modello C

Modello D

ROMA - STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
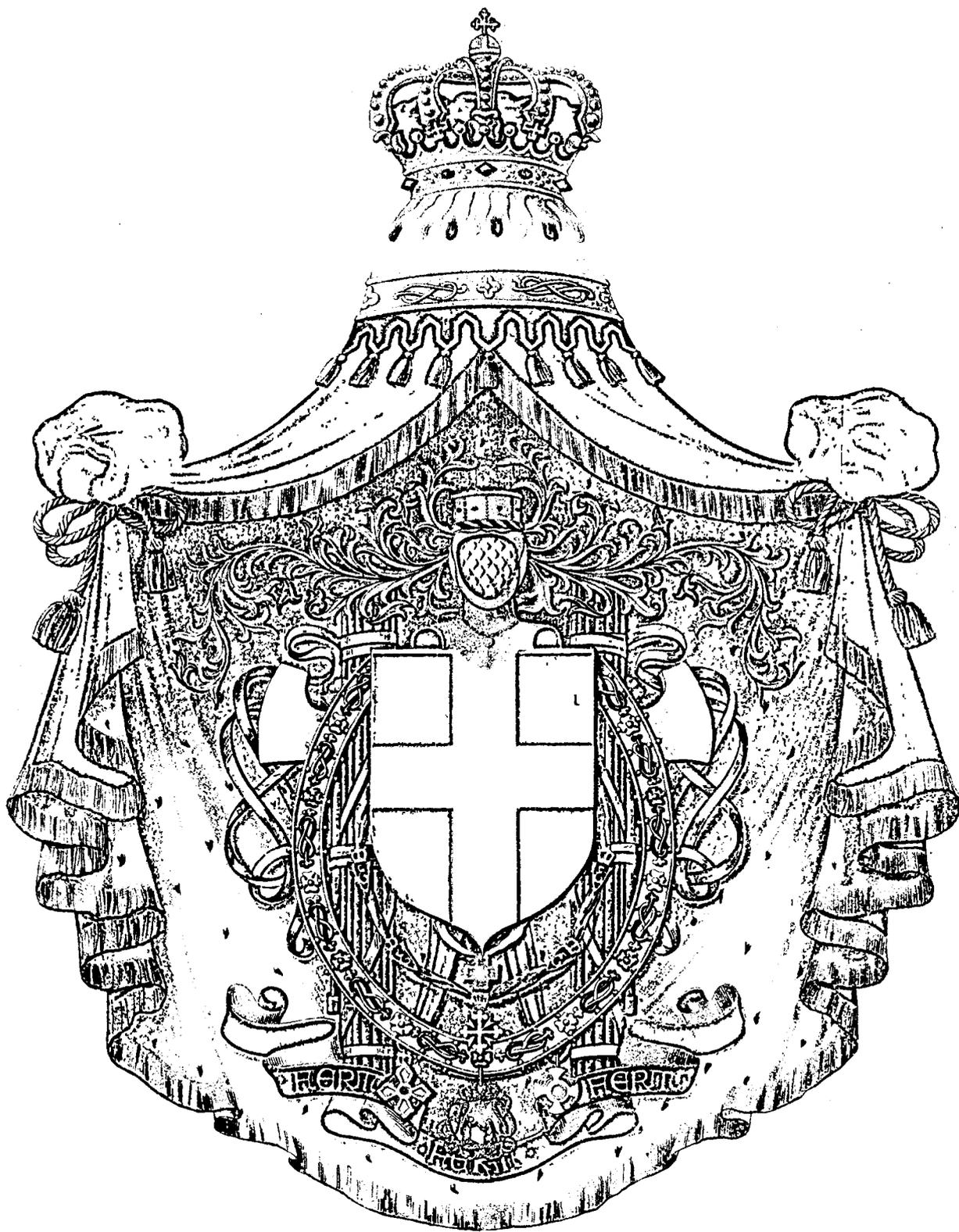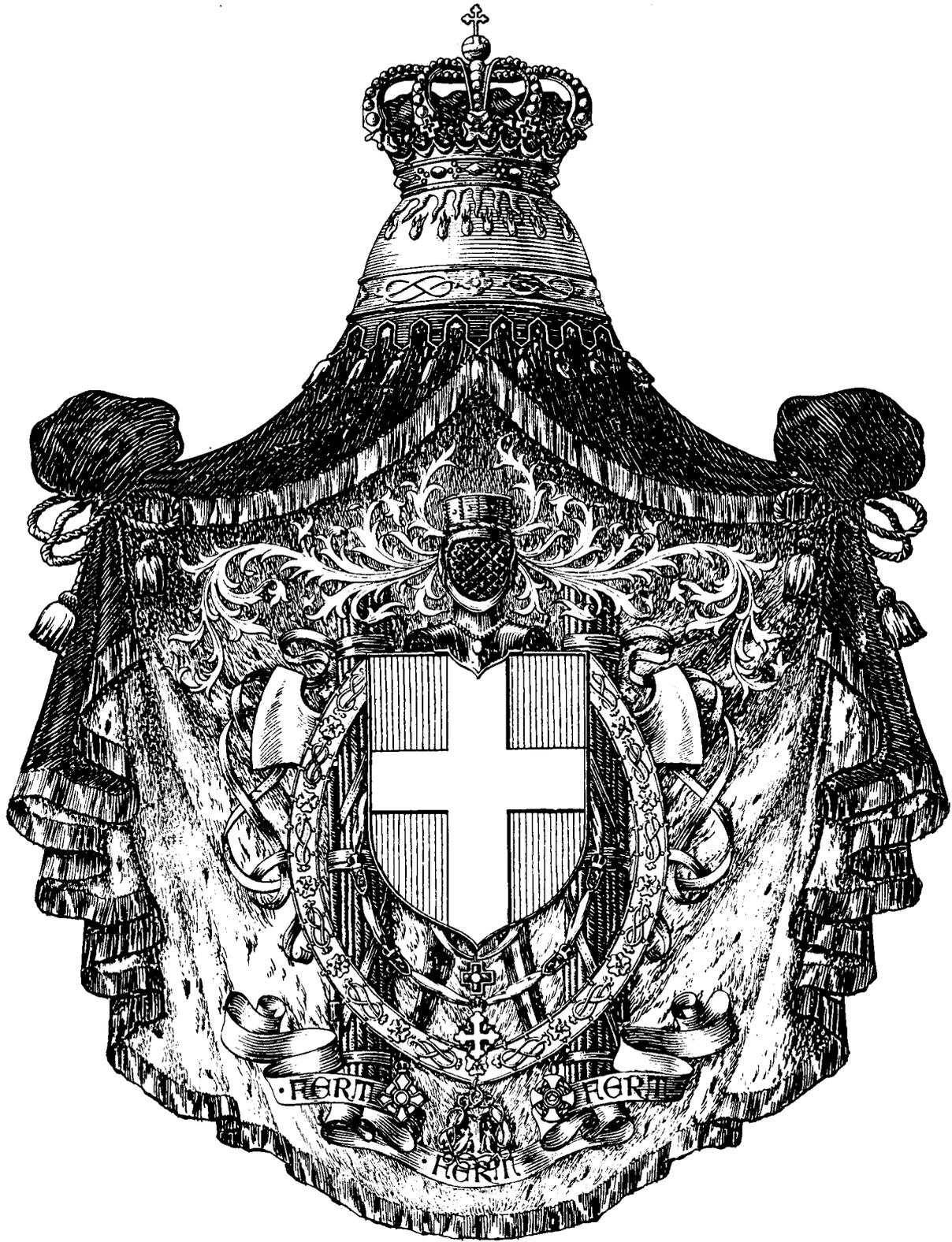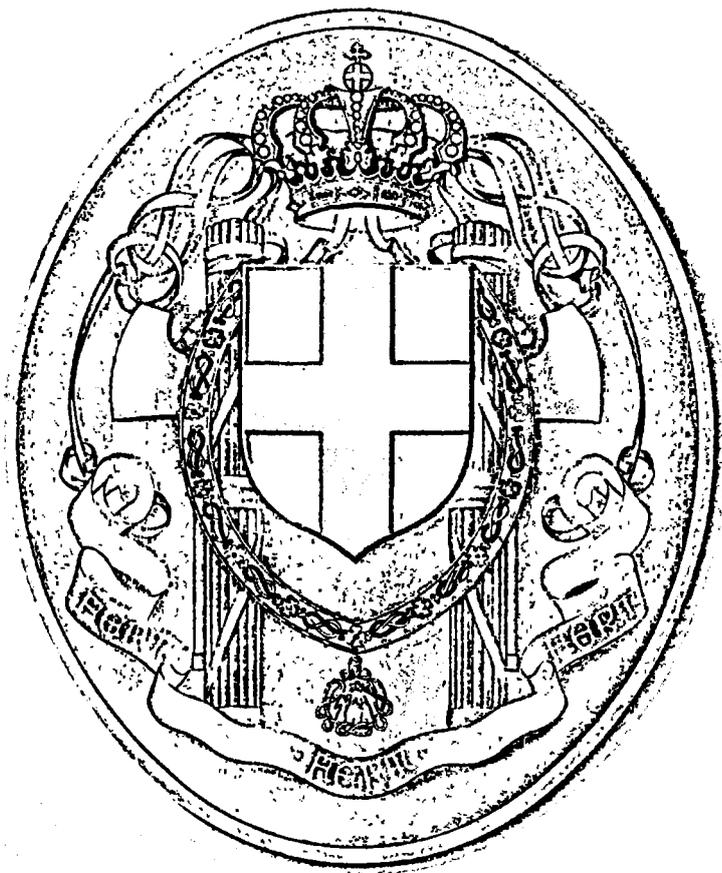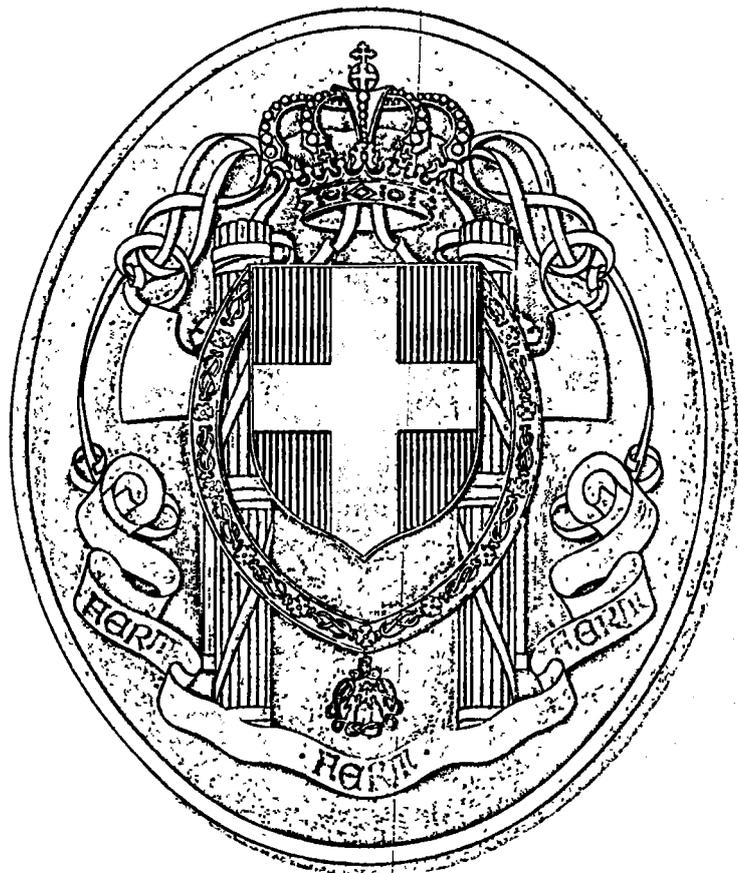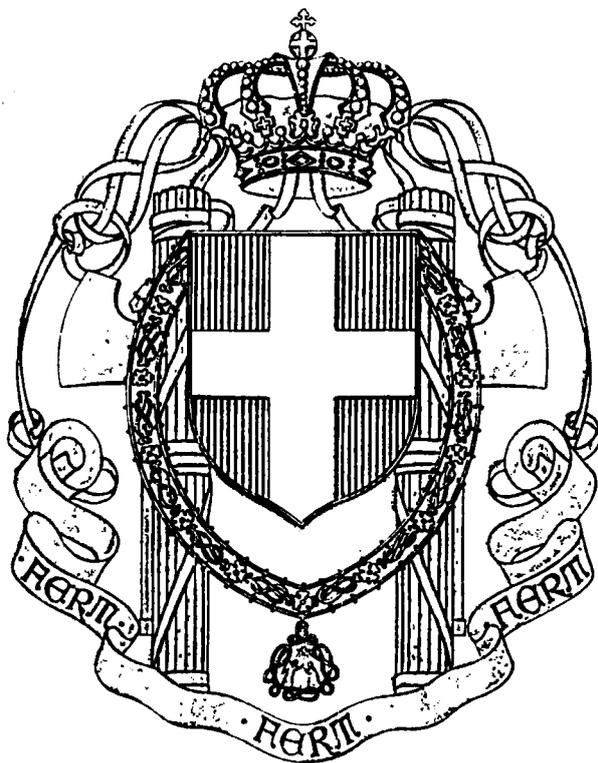
Trapani, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Zara, Livorno, Pesaro, Grosseto, Viterbo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 136. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1128.**

REGIO DECRETO-LEGGE **14 marzo 1929, n. 503.**
Ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1919, n. 1712;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1136;
Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di riordinare il Provveditorato al porto di Venezia;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del presente decreto il porto di Venezia è costituito dalle seguenti sezioni:
Alberoni, Lido, San Marco, Giudecca, San Basilio, Marittima e Marghera, compresi i canali di grande navigazione che le congiungono e tutti gli altri canali sottoposti alla giurisdizione dell'autorità marittima.
Dalla sezione Marghera si intende esclusa la zona industriale, eccetto le aree demaniali e gli specchi d'acqua che ne fanno parte.

Art. 2.

L'esercizio commerciale del porto di Venezia è affidato, sotto la dipendenza del Ministero delle comunicazioni, ad una azienda autonoma denominata Provveditorato al porto, alla quale sono devolute le seguenti attribuzioni:
a) gestione delle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci e disciplina delle prestazioni della mano d'opera che vi è adibita, con tutti i cómpiti assegnati agli uffici del lavoro portuale dal 1° comma dell'art. 2 e al comandante del porto dall'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232;
b) gestione dei depositi franchi, dei magazzini generali, dei depositi fiduciari e di altri analoghi stabilimenti che esistono e sorgessero in seguito, in zone demaniali marittime, sotto l'osservanza delle leggi doganali;
c) concorso alla gestione dei mezzi di trasporto ferroviario secondo gli accordi conclusi con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
d) gestione dei suoli, degli spazi acquei e degli edifici di pertinenza del demanio marittimo, di concerto con la Capitaneria di porto e sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice per la marina mercantile e nel regolamento per la sua esecuzione in materia di concessioni;
e) manutenzione delle opere e degli impianti di arredamento portuale e costruzione di nuove opere e impianti di arredamento, salvo le costruzioni e impianti di arredamento affidati alla Società Porto Industriale di Marghera, in dipendenza delle vigenti leggi e convenzioni;
f) studi e provvedimenti per favorire lo sviluppo dei traffici del porto;
g) coordinamento dei vari servizi attinenti al funzionamento del Provveditorato al porto.

Art. 3.

Sono organi del Provveditorato al porto:
1° il provveditore al porto;
2° il Consiglio di amministrazione;
3° il Comitato esecutivo;
4° gli uffici esecutivi stabiliti dal regolamento.

Art. 4.

Il provveditore al porto è nominato con Regio decreto su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici.
La misura delle competenze a lui spettanti sarà stabilita dal decreto di nomina.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto dei seguenti membri:
1° il provveditore al porto, presidente;
2° il comandante del porto di Venezia, vice presidente;
3° il podestà di Venezia;
4° un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Venezia;
5° il vice presidente del Consiglio dell'economia di Venezia;
6° il presidente del Magistrato alle acque o in sua vece il vice presidente;
7° il capo compartimento delle Ferrovie dello Stato di Venezia;
8° il direttore superiore della Regia dogana di Venezia, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
9° il segretario federale del Partito Nazionale Fascista di Venezia;
10° il presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Venezia;
11° il presidente della Federazione fascista dei commercianti per la provincia di Venezia;
12° il presidente della Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico occidentale;
13° il presidente dell'Associazione regionale veneta aderente alla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna;
14° il capo dell'Ufficio regionale di Venezia della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna;
15° il segretario del Sindacato interprovinciale di Venezia dei lavoratori dei porti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario l'intervento di almeno metà dei suoi membri.
A parità di voti, quello del presidente determina la maggioranza.

A ciascun membro del Consiglio che già non abbia altro assegno a carico del Provveditorato è corrisposta una medaglia di presenza nella misura che sarà determinata dal regolamento.

Art. 6.

Il prefetto di Venezia ha facoltà di sospendere l'esecuzione di una deliberazione del Consiglio di amministrazione, quando dal processo verbale di una adunanza risulti che contro tale deliberazione alcuno dei membri indicati ai numeri 2, 6, 7 e 8 dell'art. 5 abbia fatto motivate riserve nei riguardi dei servizi a cui è preposto. Può anche sospendere l'esecuzione di deliberazioni ogni qualvolta lo giudichi necessario per esigenze di ordine pubblico e quando le ritenga irregolari nella forma, estranee alle attribuzioni o contrarie ai fini del Provveditorato al porto ovvero non conformi alla legislazione vigente.

Il Ministro per le comunicazioni decide in merito alla sospensiva, previa intesa con gli altri Ministeri interessati.

Art. 7.

Il Comitato esecutivo è composto dei seguenti membri:

1° il provveditore al porto;

2° il comandante del porto;

3° il rappresentante del Magistrato alle acque;

4° il capo del compartimento ferroviario;

5° il segretario federale del Partito Nazionale Fascista;

6° un altro membro del Consiglio di amministrazione da questo eletto;

7° il direttore superiore della Regia dogana, ogni qualvolta si trattino questioni che interessino l'ordinamento e l'applicazione delle discipline doganali.

Ai membri del Comitato esecutivo che già non abbiano altro assegno a carico del Provveditorato è corrisposta una medaglia di presenza nella misura che sarà determinata dal regolamento.

Art. 8.

Il provveditore al porto ha la rappresentanza legale del Provveditorato.

Egli convoca il Consiglio di amministrazione nelle sessioni ordinarie e straordinarie che saranno stabilite dal regolamento, ne esegue la deliberazione, riunisce e presiede il Comitato esecutivo, dirige e vigila tutti i servizi.

In caso di assenza o impedimento il provveditore è sostituito dal comandante del porto in tutte le sue funzioni e attribuzioni.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione esercita l'alta vigilanza su tutta la gestione dell'Azienda, delibera sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi, sui regolamenti interni, sui provvedimenti relativi al personale di sua competenza come sarà determinato dal regolamento, sulle concessioni indicate alla lettera *d*) dell'art. 2, quando debbano avere durata superiore ad un anno, sui progetti di nuove opere e impianti di cui alla lettera *e*) del citato articolo, e su tutte le altre materie ad esso deferite dal presente decreto e dal regolamento.

Art. 10.

Il Comitato esecutivo, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, assiste il provveditore nello adempimento dei suoi cómpiti, e, nei casi di urgenza, prende le decisioni di spettanza del Consiglio di amministrazione, al quale spetterà poi di ratificarle.

Art. 11.

Entro un semestre dall'entrata in vigore del presente decreto il Consiglio di amministrazione dovrà formulare il regolamento per il funzionamento del Provveditorato.

Il regolamento dovrà essere approvato con Regio decreto su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze e per i lavori pubblici.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce le tariffe e le relative norme di applicazione per tutte le prestazioni concernenti il traffico del porto, salvo quelle che rimangono di competenza del comandante del porto in forza di disposizioni del Codice per la marina mercantile e del regolamento per la sua esecuzione, e salvo quelle per l'imbarco e lo sbarco di persone e dei loro bagagli a mezzo di gondole, che resta di competenza dell'Amministrazione comunale.

Le tariffe deliberate dal Consiglio non diventano esecutive se non dopo l'approvazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 13.

Le spese necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 devono essere fronteggiate con gli introiti dell'esercizio stesso, salvo quanto è disposto dall'art. 1 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222, circa il concorso dello Stato, e limitatamente al periodo in esso previsto.

Art. 14.

Il regolamento determinerà quali proventi debbono concorrere alla formazione del bilancio, come si debba disporre degli avanzi netti e come far fronte alle eventuali deficienze.

Il regolamento conterrà le norme contabili che dovranno seguirsi nella gestione dell'Azienda, in modo corrispondente al suo carattere commerciale.

Art. 15.

Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo di ogni esercizio debbono essere approvati dal Ministero delle comunicazioni, previo esame fatto di concerto col Ministero delle finanze.

A tal fine saranno inviati al Ministero delle comunicazioni, rispettivamente, due mesi prima dell'inizio e tre mesi dopo del termine di ciascun esercizio.

Art. 16.

Il regolamento fisserà l'organico del personale del Provveditorato e le norme relative al suo trattamento.

Art. 17.

Presso il Provveditorato al porto potrà essere destinato a prestare servizio personale del Corpo delle capitanerie da collocarsi fuori ruolo. Le competenze di tale personale saranno a carico del Provveditorato stesso. Restano tuttavia ferme le disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 18.

Il provveditore al porto per l'attuazione dei servizi ad esso spettanti può emettere ordinanze, anche immediatamente esecutive, e chiedere, ove occorra, per la loro esecuzione, l'assistenza della forza pubblica.

Alle contravvenzioni alle ordinanze di cui al precedente comma, sono applicabili le pene stabilite dall'art. 422 del Codice per la marina mercantile, e le norme di procedura stabilite dal capo unico, titolo III, della parte seconda del Codice stesso.

Art. 19.

Sono abrogati i Regi decreti-legge 30 agosto 1919, n. 1712, e 29 luglio 1920, n. 1138, gli articoli 2 a 6 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222, e tutte le altre disposizioni contrarie a quelle del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 128. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1129.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 marzo 1929, n. 500.

Norme per la rispedizione dei prodotti ortofrutticoli soggetti alle disposizioni sul marchio nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero;

Veduto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito nella legge 20 marzo 1928, n. 1151, contenente norme integrative della legge suddetta;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla emanazione di norme dirette ad assicurare la piena efficacia del controllo stabilito sulla esportazione dei detti prodotti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, e coi Ministri per la giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per l'economia nazionale di stabilire, con suo decreto, di concerto con i Ministri interessati, che i prodotti ortofrutticoli soggetti all'obbligo del controllo preventivo istituito in applicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1272, non possono essere rispediti per l'estero da stazioni dell'interno, se non siano muniti del documento che faccia prova del subìto controllo con esito positivo, all'atto del carico della merce alla stazione originaria di partenza o ad altra stazione sede di controllo, e se non sia comprovata l'identità della merce stessa.

Art. 2.

Le partite dei prodotti menzionati nell'articolo precedente devono essere dichiarate all'atto della spedizione all'origine con la precisa loro qualifica e, qualora si tratti di spedizioni miste, con la qualifica relativa a ciascuna specie di prodotti soggetti a controllo.

Art. 3.

Chiunque, anche per interposta persona, contravvenga alle disposizioni dei due articoli precedenti è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 10,000.

Art. 4.

E' fatto divieto di trasporto e di uscita dal Regno delle merci per le quali le prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto non risultino compiutamente osservate.

Gli ispettori di cui all'art. 7 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, i funzionari doganali e ferroviari e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in genere sono incaricati dell'accertamento delle contravvenzioni e della denuncia dei contravventori all'autorità competente.

Nessuna responsabilità in ordine al contratto di trasporto può far carico all'Amministrazione ferroviaria per le eventuali accettazioni di merce in onta al divieto di cui sopra.

Art. 5.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato ad emanare, di concerto con gli altri Ministri interessati, norme integrative e di esecuzione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — ROCCO — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 125. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1130.

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. 464.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di San Costanzo.

N. 464. R. decreto 7 marzo 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di San Costanzo viene trasformato a favore del Ricovero Ospedale, amministrato dalla Congregazione di carità del Comune medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 21 febbraio 1929.

Provvedimenti a favore dell'allevamento degli ovini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, recante provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con Nostro decreto 19 febbraio 1922, n. 331;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'allevamento degli ovini, il Ministero dell'economia nazionale disporrà studi ed esperienze per il miglioramento delle razze ovine presso l'Istituto sperimentale zootecnico di Roma per gli ovini laziali, l'Ovile nazionale di Foggia per la razza Merina pugliese, l'Istituto zootecnico di Palermo per gli ovini siciliani, l'Istituto zootecnico di Bosa e la Cattedra ambulante di agricoltura di Cagliari per gli ovini sardi.

Nell'intento inoltre di diffondere l'allevamento di razze ovine specializzate nelle provincie di Campobasso, Chieti e Siena, per il miglioramento degli ovini locali, diretto ad ottenere una maggiore produzione di carne e di lana, il Ministero dell'economia nazionale istituirà nelle suddette Provincie, con la cooperazione delle rispettive Cattedre ambulanti di agricoltura, che li dirigeranno, « Centri di allevamento » delle razze stesse.

Art. 2.

I « Centri di allevamento » di cui al precedente articolo funzioneranno con speciali convenzioni fra le Cattedre ambulanti di agricoltura e gli allevatori, allo scopo di disporre della produzione, per controllarla e diffonderla con opportuni criteri di razionalità e metodo.

Le Cattedre medesime incoraggeranno l'allevamento degli ovini specializzati per la produzione della carne e della lana anche mediante sussidi di acquisto e premi per i riproduttori impiegati in pubbliche stazioni di monta, premi di conservazione di agnelli e agnelle destinati alla riproduzione, e concorsi a premio per i soggetti più pregevoli.

Il Ministero dell'economia nazionale detterà le norme tecniche per il funzionamento dei « Centri di allevamento », i quali saranno sottoposti alla sua vigilanza.

Art. 3.

Le spese tutte occorrenti per le iniziative di cui ai precedenti articoli, per l'ammontare di L. 300,000 annualmente, faranno carico alla normale dotazione del capitolo 35 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1928-29, e dei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri, fino a quello 1937-38.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1929 - Anno VII — Registro n. 2 Min. economia nazionale, foglio n. 76 — MONACELLI.

(1728)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1929.

Riconoscimento della pratica forense e giudiziaria compiuta nei territori annessi al Regno, agli effetti dell'art. 68 della legge 25 marzo 1926, n. 453.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 1926, col quale sono stati estesi ai territori annessi la legge del 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, il R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, ed il regolamento approvato con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;

Visto l'art. 71 della legge 25 marzo 1926, n. 453;

Decreta:

Art. 1.

Per i candidati avvocati dei territori annessi al Regno, che avendo al 9 aprile 1926 compiuto la pratica prescritta nel secondo comma dell'art. 12 del decreto Ministeriale 4 settembre 1926, hanno superato entro l'anno 1927 l'esame di procuratore ed ottenuta l'iscrizione nell'albo, può tener luogo dell'esercizio della professione di procuratore per tutto il sessennio e per parte di esso, agli effetti dell'art. 68 della legge 25 marzo 1926, n. 453, la pratica forense e giudiziaria compiuta nei detti territori per un eguale periodo di tempo aumentato di un anno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione.

Roma, addì 26 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro: Rocco.

(1732)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1929.
Delimitazione della zona di servitù aeronautica intorno all'Aeroporto di Taliedo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, richiamato dall'art. 10 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggette a servitù aeronautiche, ai fini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, tutte le proprietà comprese nella zona circoscritta dalla poligonale parallela a quella che definisce i limiti dell'Aeroporto di Taliedo e distante da questa un chilometro.

Art. 2.

La limitazione della zona di servitù stabilita nell'articolo precedente e la tutela degli interessi dello Stato in ordine ai vincoli imposti alle private proprietà sono demandate alla Sezione demanio della I Zona aerea territoriale secondo le norme stabilite nel testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato col R. decreto 16 maggio 1900, n. 401.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(1701)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1929.
Delimitazione della zona di servitù aeronautica intorno all'Aeroporto di Parma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, richiamato dall'art. 10 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggette a servitù aeronautiche, ai fini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, tutte le proprietà comprese nella zona circoscritta da una poligonale avente lati paralleli ai limiti esterni dell'Aeroporto di Parma posti i lati della poligonale alla distanza ortogonale di un chilometro dai limiti dell'aeroporto.

Art. 2.

La limitazione della zona di servitù stabilita nell'articolo precedente e la tutela degli interessi dello Stato in ordine ai vincoli imposti alle private proprietà sono demandate alla Sezione demanio della II Zona aerea territoriale secondo le norme stabilite nel testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato col R. decreto 16 maggio 1900, n. 401.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(1702)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1929.
Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Lucca.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede la approvazione della nomina del sig. avv. Antonio Emanuele Vannucchi a segretario della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Lucca;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. avv. Antonio Emanuele Vannucchi a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Lucca.

Roma, addì 6 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(1708)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1929.
Delimitazione della zona di servitù aeronautica intorno all'Aeroporto di Centocelle.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, richiamato dall'art. 10 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggette a servitù aeronautiche, ai fini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, tutte le proprietà com-

prese nella zona circoscritta dalla poligonale parallela a quella che definisce i limiti dell'Aeroporto di Centocelle e distante da questa un chilometro.

Art. 2.

La limitazione della zona di servitù stabilita nell'articolo precedente e la tutela degli interessi dello Stato in ordine ai vincoli imposti alle private proprietà sono demandate alla Sezione demanio della III Zona aerea territoriale secondo le norme stabilite nel testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato col R. decreto 16 maggio 1900, n. 401.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(1703)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 12566.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signora Giuseppina Stemberger, nata a Elsane il 19 febbraio 1856 da Antonio e da Maria Hraber, residente a Elsane, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Stembergatti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Giuseppina Stemberger è ridotto nella forma italiana di « Stembergatti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Elsane alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(1163)

N. 2606.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signora Giuseppina vedova Gelletich, nata a Laurana il 15 aprile 1884 da Luigi e da Pierina Cucciaich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Gellini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Giuseppina vedova Gelletich è ridotto nella forma italiana di « Gellini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Adelina, nata a Laurana il 9 settembre 1906, figlia;
Gerardo, nato a Laurana il 29 novembre 1907, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume addì 22 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(1164)

N. 2605.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Francesco Lenaz, nato a Laurana il 7 gennaio 1878 da Giovanni e da Lettis Silvia, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Leani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Lenaz è ridotto nella forma italiana di « Leani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Battestin, nata a Laurana il 15 agosto 1879, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni predette.

Fiume, addì 22 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(1165)

N. 17872.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Nestore Chersich, nato a Fiume il 4 gennaio 1899 da Nestore e da Ilka Mohovich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Chersi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Nestore Chersich è ridotto nella forma italiana di « Chersi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 23 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(1166)

N. 17822.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Damiano Jedretic, nato a Bersezio il 28 gennaio 1884 da Giorgio e da Vallich Giuliana, residente ad Abbazia, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Gedressi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Damiano Jedretic è ridotto nella forma italiana di « Gedressi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Mauro, nata a Muggia il 17 dicembre 1893, moglie;
Giulietta, nata a Muggia il 12 maggio 1913, figlia;
Antonietta, nata a Abbazia l'8 agosto 1914, figlia;
Damiano, nato a Abbazia il 20 febbraio 1916, figlio;
Carmela, nata a Abbazia il 10 dicembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Volosca-Abbazia al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 23 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(1167)

N. 11419-11749.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Germano Wegschaider fu Costantino, nato a Trieste il 10 ottobre 1883 e residente a Trieste, via C. Rittmayer n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vessari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germano Wegschaider è ridotto in « Vessari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elisa Vegschaider nata Raffaelli di Antonio, nata il 7 maggio 1885, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(977)

N. 11419/17272.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Bajc di Giovanni, nato a Trieste il 9 dicembre 1882 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Inf., n. 304, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna.

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Bajc è ridotto in « Bassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Bajc nata Piscanc fu Giov. Maria, nata il 1° ottobre 1886, moglie;
2. Anna di Giovanni, nata il 20 marzo 1909, figlia;
3. Giordano di Giovanni, nato il 27 dicembre 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1239)

N. 11419/15240.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Battic fu Giuseppe, nato a Trieste il 27 settembre 1882 e residente a Trieste, Rozzol Molin a Vento, n. 49, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Battisti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Battic è ridotto in « Battisti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Beatrice Battic nata Doplicher fu Francesco, nata il 16 gennaio 1891, moglie;
2. Alberto di Alberto, nato il 9 febbraio 1912, figlio;
3. Valerio di Alberto, nato il 5 agosto 1913, figlio;
4. Malvina di Alberto, nata il 23 agosto 1919, figlia;
5. Eligia di Alberto, nata il 27 aprile 1921, figlia;
6. Niceo di Alberto, nato l'8 giugno 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1240)

N. 11419/16623.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alfredo Bieli Bianchi di Giovanni, nato a Trieste il 9 novembre 1892 e residente a Trieste, via Giulia, 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Biella-Bianchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfredo Bieli Bianchi è ridotto in « Biella-Bianchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elena Bieli Bianchi nata Dedej Diamandescu di Costantino, nata il 26 dicembre 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1241)

N. 11419/9669.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Bubnich illeg. fu Caterina, nato a Starada (Volosca) il 16 giugno 1866 e residente a Trieste, Rozzol N. P. 48, strada Fiume, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bobbi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Bubnich è ridotto in « Bobbi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Bubnich nata Kresevich di Antonio, nata il 21 maggio 1879, moglie;
2. Anna di Giovanni, nata il 17 luglio 1909, figlia;
3. Giuseppina di Giovanni, nata l'11 marzo 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1242)

N. 11419/18685.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Cernigoi di Giov. Maria, nato a Trieste il 5 dicembre 1892 e residente a Trieste, Guardiella San Giovanni, n. 980, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Neri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Cernigoi è ridotto in « Neri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Marcella Cernigoi nata Pacor di Luigi, nata il 24 maggio 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1243)

N. 11419/7312.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giovanna Ferencich ved. Golob fu Matteo, nata a Pisino il 16 ottobre 1883 e residente a Trieste, via R. Manna, 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in Ferenzi e Colombo;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giovanna Ferencich ved. Golob sono ridotti in « Ferenzi e Colombo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ottavio fu Liberato, nato il 30 marzo 1908, figlio;
2. Stefania fu Liberato, nata il 23 ottobre 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1244)

N. 11419/18061.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Kocian di Michele, nato a Trieste il 23 agosto 1895 e residente a Trieste, Bosovizza, n. 169, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in Cociani;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kocian è ridotto in « Cociani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Kocian nata Krismancic di Giovanni, nata il 20 gennaio 1897, moglie;
2. Francesco di Giovanni, nato il 27 agosto 1922, figlio;
3. Maria di Giovanni, nata il 16 agosto 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1245)

N. 11419/16600.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Iurissovich fu Michele, nato a Trieste il 20 dicembre 1885 e residente a Trieste, via Cristoforo Cancellieri, 95, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Di Giorgio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Iurissovich è ridotto in « Di Giorgio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Aurelia Iurissovich nata Devetak fu Giuseppe, nata il 26 marzo 1893, moglie;
2. Carmen di Vittorio, nata il 15 agosto 1918, figlia;
3. Verino di Vittorio, nato il 13 settembre 1920, figlio;
4. Angelo di Vittorio, nato il 17 giugno 1923, figlio;
5. Nerina di Vittorio, nata il 30 settembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1246)

N. 11419/8486.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Novich fu Francesco, nato a Trieste il 9 ottobre 1866 e residente a Trieste, via del Bosco, n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Novi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Novich è ridotto in « Novi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigi di Luigi, nato il 24 agosto 1907, figlio;
2. Giorgio di Luigi, nato il 24 settembre 1909, figlio;
3. Mario di Luigi, nato il 1° febbraio 1912, figlio;
4. Giuseppe di Luigi, nato il 2 settembre 1901, figlio;
5. Santina di Luigi, nata il 16 dicembre 1903, figlia;
6. Antonietta di Luigi, nata il 14 dicembre 1905, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1247)

N. 11419/16554.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Rasman di Nazario, nato a Capodistria il 12 aprile 1902 e residente a Trieste, Scala Santa Roiano, 220, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rasmani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Rasman è ridotto in « Rasmani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emma Rasman nata Divo di Carlo, nata il 30 settembre 1906, moglie;
2. Anna di Antonio, nata l'8 dicembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1248)

N. 11419/14995.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Schweitzer fu Giacomo, nato a Trieste il 3 aprile 1882 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, 928, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Svizzero »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Schweitzer è ridotto in « Svizzero ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Santina Schweitzer nata Ferluga di Tommaso, nata il 5 ottobre 1889, moglie.
2. Luciano di Giacomo, nato il 26 novembre 1919, figlio;
3. Carmela di Giacomo, nata il 30 dicembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1249)

N. 11419-13372.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Litscher vedova Sencig fu Antonio, nata a Trieste il 12 settembre 1845 e residente a Trieste, via Boccaccio n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Lisci » e « Senci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Litscher vedova Sencig è ridotto in « Lisci » e « Senci ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1276)

N. 11419-18163.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Tureck fu Ermanno, nato a Trieste il 16 novembre 1906 e residente a Nizza, 53-bis Boulevard Victor Hugo, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Turre »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Tureck fu Ermanno è ridotto in « Turre ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1277)

N. 11419-16540.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Vittorio Turk fu Andrea, nato a Trieste il 16 agosto 1875 e residente a Trieste, via dell'Officina n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Turco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vittorio Turk è ridotto in « Turco ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1278)

N. 11419-16541.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Toscetovich fu Giorgio, nato a Stelive il 12 marzo 1867 e residente a Trieste, Scorcola S. Pietro n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tossuti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Toscetovich è ridotto in « Tossuti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Toscetovich nata Kopitovic fu Marco, nata il 2 dicembre 1887, moglie;
2. Antonietta fu Antonio, nata il 16 febbraio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1279)

N. 11419-7598.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Pokorny fu Andrea, nato a Trieste il 20 febbraio 1878 e residente a Trieste, via R. Manna n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Modesti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Pokorny è ridotto in « Modesti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Alma Pokorny nata Zencovich di Alessandro, nata il 16 ottobre 1889, moglie;
2. Claudio di Giuseppe, nato il 27 luglio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1280)

N. 11419-18060.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Holzner fu Umberto, nato a Trieste l'11 novembre 1902 e residente a Trieste, via Lazzaretto Vecchio, 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dallegno »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Guido Holzner è ridotto in « Dallegno ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1266)

N. 11419-17849.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Emma Pitacco nata Hirn di Giuseppe, nata a Trieste il 1° gennaio 1893 e residente a Trieste, via S. Anastasio, 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Irneri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Emma Pitacco nata Hirn, è ridotto in « Irneri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1267)

N. 11419-17580.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Gustavo Taller di Gustavo, nato a Trieste il 15 dicembre 1884 e residente a Trieste, via Zamboni n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Talleri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Gustavo Taller è ridotto in « Talleri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emilia Taller nata Vaccari di Timante, nata il 5 febbraio 1889, moglie;

2. Frida di Gustavo, nata il 29 dicembre 1917, figlia;
3. Giovanni di Gustavo, nato il 17 dicembre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1268)

N. 11419-16274.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giacomo Toros fu Giovanni, nato a Gradisca d'Isonzo il 19 febbraio 1874 e residente a Trieste (Roiano-Sara Davis n. 7), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Torossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giacomo Toros è ridotto in « Torossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Toros nata Bellussi di Antonio, nato il 23 maggio 1887, moglie;
2. Eleonora di Giacomo, nata il 7 novembre 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1269)

N. 11419-17497.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Alberto Tomasincig fu Francesco, nato a Trieste il 5 giugno 1882 e residente a Trieste, via A. Canova n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomassini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Alberto Tomasincig è ridotto in « Tomassini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Regina Tomasincig nata Zorzut fu Giovanni, nata il 9 ottobre 1891, moglie;
2. Nora di Alberto, nata il 24 settembre 1923, figlia;
3. Marcella di Alberto, nata il 28 marzo 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1270)

N. 11419-17430.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Francesco Tomasich fu Francesco, nato a Capodistria il 25 luglio 1883 e residente a Trieste, piazza Garibaldi n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomasi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Tomasich è ridotto in « Tomasi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Tomasich nata Gleria fu Agostino, nata il 30 giugno 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1271)

N. 11419-17586.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Guido Tersich fu Anna, nato a Trieste il 12 marzo 1877 e residente a Trieste, viale Regina Elena, 51, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tersi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Guido Tersich è ridotto in « Tersi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amelia Tersich nata Stetter fu Francesco, nata il 9 gennaio 1883, moglie;
2. Elsa di Guido, nata il 19 novembre 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1272)

N. 11419-10690.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Kogld vedova Visnjevec fu Antonio, nata a Trieste il 1° agosto 1887 e residente a Trieste, Chiarbola sup. n. 476, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Collotti » e « Vicini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Kogld vedova Visnjevec sono ridotti in « Collotti » e « Visini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanni Santo fu Giovanni, nato il 17 ottobre 1907, figlio;
2. Celestina fu Giovanni, nata il 15 gennaio 1919, figlia;
3. Carlo fu Giovanni, nato il 2 luglio 1918, figlio;
4. Anna fu Giovanni, nata il 26 luglio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1273)

N. 11419-17262.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Pojaunik fu Giuseppe, nato a Savogna (Gorizia) il 7 marzo 1856 e residente a Trieste, via dei Navali n. 29-b, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Pojaunik è ridotto in « Poiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Pojaunik nata Krasna di Francesco, nata il 7 luglio 1863, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1274)

N. 11419-18089.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Luigi Pertot di Matteo, nato a Trieste il 22 luglio 1904 e residente a Trieste, Contovello n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pertotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Pertot è ridotto in « Pertotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1275)

N. 11419-14781.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giorgio Grahonia fu Andrea, nato a Trieste il 3 marzo 1882 e residente a Trieste, via F. Fortunio n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Graconia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giorgio Grahonia è ridotto in « Graconia ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Grahonia nata Ortolani fu Andrea, nata il 3 ottobre 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1322)

N. 11419-12448.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Francesco Gullich di Leopoldo, nato a Trieste il 3 ottobre 1901 e residente a Trieste, via Paduina n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gulli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Gullich è ridotto in « Gulli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Mercede Gullich nata Zorzini di Luigi, nata il 9 maggio 1901, moglie;
2. Franco di Francesco, nato il 1° settembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1323)

N. 11419-15482.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Hanzal fu Giovanni, nato a Lussingrande il 1° aprile 1863 e residente a Trieste, via Domenico Rossetti n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Anzali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Hanzal è ridotto in « Anzali ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elisa Hanzal nata Persich fu Adolfo, nata il 22 settembre 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1324)

N. 11419-15481.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Renato Hanzal di Antonio, nato a Trieste il 2 maggio 1896 e residente a Trieste, via Domenico Rossetti, n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Anzali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Renato Hanzal è ridotto in « Anzali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del ci-

tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1325)

N. 11419-14693.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Angelo Helmecke di Rodolfo, nato a Trieste l'8 gennaio 1907 e residente a Trieste, via Concordia n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Elmini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Angelo Helmecke è ridotto in « Elmini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1326)

N. 11419-12570.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Ada Hoffmann di Arturo, nata a Trieste il 10 aprile 1906 e residente a Trieste, via Tor S. Lorenzo n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sperani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Ada Hoffmann è ridotto in « Sperani ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1237)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 15 aprile 1929-VII, è stato presentato alla Presidenza della Camera, per la conversione in legge, il R. decreto-legge n. 112 del 24 gennaio 1929, concernente il passaggio alla Cassa autonoma per l'ammortamento del Debito pubblico interno del fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 12 giugno 1902, n. 166.

(531)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 25 gennaio 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 1929-VII, parte prima, pagine 904 e 905, con il quale è stato provveduto allo scioglimento del Consiglio direttivo dell'Associazione nazionale fra le casse rurali agrarie ed enti ausiliari, aderente alla Confederazione generale bancaria fascista, ed alla nomina del commissario straordinario, il nome del commissario stesso, che erroneamente è stato indicato per il signor avv. Giuseppe Miceli Cirincione, deve essere rettificato in: signor avv. Giuseppe Dionigio Miceli.

(1729)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 87.

Media dei cambi e delle rendite

del 17 aprile 1929 - Anno VII

Francia	74.62	Belgrado	33.60
Svizzera	367.55	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.68	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.67	Norvegia	5.092
Spagna	283.62	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.101
Berlino (Marco oro)	4.53	Polonia (Sloty)	14.25
Vienna (Schillinge)	2.686	Danimarca	5.09
Praga	56.60		
Romania	11.33	Rendita 3.50 %	70 —
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44 —
New York	19.085	Consolidato 5 %	81.025
Dollaro Canadese	18.97	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.625
Oro	368.25		

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato G. C.